

**Decreto Ministeriale del 26/02/2007**

**Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica.**

emanato/a da: **Ministero della Salute**

pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 102 del 04/05/2007**

- § -

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006) e dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006)

Vista la direttiva 2006/59/CE della Commissione del 28 giugno 2006, recante modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation e oxamil;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta dell'8 febbraio 2007;

Decreta:

**Art. 1.**

I limiti massimi di residui delle sostanze attive carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotion, metidation ed oxamil, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

**Art. 2.**

I limiti massimi di residui della sostanza attiva carbaril, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

**Art. 3.**

I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

**Art. 4.**

I nuovi limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamil, i cui nuovi

limiti massimi di residui si applicano a partire dal 30 dicembre 2007.

**Art. 5.**

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive carbaril, deltametrina endosulfan, fenitrothion e metidation indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

**ALLEGATO 1 - LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).**

I limiti massimi di residui delle seguenti sostanze attive sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del DM 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, a decorrere dal 30 dicembre 2006, fatta eccezione per l'oxamyl i cui limiti decorrono dal 30 dicembre 2007.

[...]

**ALLEGATO 2**

I limiti massimi di residui della sostanza attiva CARBARIL sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

I limiti massimi di residui della sostanza attiva DELTAMETRINA sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004.

[...]

**ALLEGATO 3 - IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO( <sup>1</sup>) E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.**

(<sup>1</sup>) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle seguenti sostanze attive sostituiscono quelli corrispondenti nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

[...]

---